

Anche l'intero comparto che comprende, l'agricoltura, la silvicoltura e la pesca, presenta un valore dell'indicatore di gas serra molto elevato, pari a 1.361 tCO₂eq/mln €. Una valutazione dei costi esterni associati alle emissioni nel settore agricolo e negli altri settori dell'economia italiana, ed estratta dai dati sulle emissioni della NAMEA, è contenuta in Aspromonte e Molocchi (2013).

La riduzione dell'aliquota di accisa per gasolio e benzina non favorisce un uso più efficiente di tali carburanti; determina quindi uno stimolo economico nella direzione opposta a quella necessaria sotto il profilo ambientale (SAD).

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	843,22	864,80	913,00	938,70	935,40	942,72

3.2.3.22 *Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate (zone montane, Sardegna, isole minori)*

Settore:	Energia		
Nome del sussidio:	Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate (zone montane, Sardegna, isole minori) – Riduzione di prezzo		
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.22]		
Norma di riferimento:	Art. 8, co. 10, lett. c), Legge n. 448/98 e art. 2, c. 12, Legge n. 203/08; art. 1, co. 242, Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità per il 2015); DPCM 15/01/1999		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	1998		
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime		
Descrizione:	Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate (zone montane, Sardegna, isole minori): 1. gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate (zone montane, Sardegna, isole minori); 2. riduzione delle quote percentuali di fruizione del credito d'imposta in argomento ai sensi del c. 242, art. 1, L. 23 dicembre 2014, n. 190.		
Tipo di sussidio:	Riduzione di prezzo e credito d'imposta – Sussidio indiretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
- gasolio (uso riscaldamento):	403,21 €/1000 litri	274,10 €/1000 litri	
- GPL (uso riscaldamento):	189,94 €/t	30,87 €/t	
Livello di riformabilità:	Nazionale – Riduzione non obbligatoria ma parzialmente autorizzata (per il GPL) a livello UE secondo l'art. 18, co.1 della Direttiva 2003/96/CE (ETD)		
Qualifica sussidio	SAD		
Motivazione:	<p>L'agevolazione al gasolio favorisce l'utilizzo di un combustibile fossile con elevate emissioni in atmosfera (SAD).</p> <p>L'agevolazione del GPL seppur meno impattante sotto il profilo ambientale da un punto di vista sociale costituisce un importante strumento economico a sostegno delle aree svantaggiate in cui le infrastrutture energetiche sono ancora carenti. Sono, tuttavia, preferibili sussidi diretti che non diano segnali errati di prezzo e non facciano danno all'ambiente. Da un punto di vista ambientale nelle aree svantaggiate scollegate dalla rete gas, considerati i costi di compressione del biogas e la complessità tecnica del GNL per usi civili, il GPL costituisce il combustibile per riscaldamento domestico a minore impatto ambientale, con emissioni di particolato e di NOx notevolmente inferiori rispetto alle biomasse (legna e pellets) e inferiori rispetto ai combustibili convenzionali per riscaldamento (es. kerosene, olio combustibile, carbone e altri), si veda Enea, 2015.</p> <p>In occasione delle consultazioni con i portatori di interesse è stata evidenziata l'importanza dello sgravio come</p>		

contrasto alla povertà energetica. Dal punto di vista economico ed ambientale, sarebbe appropriato che l'aiuto alle popolazioni disagiate avvenisse attraverso sussidi diretti e trasparenti, non tramite una sottovalutazione del costo marginale sociale della risorsa naturale scarsa e impattante, che si traduce in una discriminazione di prezzo.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	152,80	152,80	152,80	152,80	152,80	152,8

3.2.3.23 *Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica - alimentati da combustibili fossili*

Settore:	Energia 
Nome del sussidio:	Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica – alimentati da combustibili fossili
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.23]
Norma di riferimento:	Tab. A, punto 11, TUA (D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504), così come modificato dall' Art. 19 del DL 23 ottobre 2018, n. convertito con Legge del 17 dicembre 2018, n. 136 Art. 21, commi 1-9bis e Allegato I del TUA L. 27/12/2019, n. 160, Art. 1, comma 631, lettera b), punti 1-6)
Co-finanziamento dall'UE:	No
Anno di introduzione:	1993
Anno di cessazione (ove prevista):	2020
Descrizione:	<p>I prodotti energetici di cui all'Art. 21, comma 1, del TUA, qualora utilizzati per la produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'accisa sull'energia elettrica, sono sottoposti ad accisa per motivi di politica ambientale, con l'applicazione delle aliquote stabilite per tale impiego nell'allegato I dello stesso.</p> <p>Le stesse aliquote sono applicate:</p> <p>a) ai prodotti energetici limitatamente ai quantitativi impiegati nella produzione di energia elettrica;</p> <p>b) ai prodotti energetici impiegati nella stessa area di estrazione per la produzione e per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore;</p> <p>c) ai prodotti energetici impiegati in impianti petrolchimici per l'alimentazione di centrali combinate termoelettriche per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore tecnologico per usi interni.</p> <p>In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote sono applicate, in relazione al combustibile impiegato, nella misura del 30 per cento.</p> <p>In caso di generazione combinata di energia elettrica e calore utile, i quantitativi di combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica sono determinati utilizzando i seguenti consumi specifici convenzionali: a) oli vegetali non modificati chimicamente 0,194 kg per kWh; b) gas naturale 0,220 mc per kWh; c) gas di petrolio liquefatti 0,173 kg per kWh; d) gasolio 0,186 kg per kWh; e) olio combustibile e</p>

	oli minerali greggi, naturali 0,194 kg per kWh; f) carbone, lignite e coke 0,312 kg per kWh).	
Tipo di sussidio:	Aliquota ridotta – Sussidio indiretto	
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta (tab A):
Uso produzione energia elettrica		
- gas naturale	12,4980 €/1000 mc (uso industriale)	0,45 €/1000 mc
- gasolio	403,21391 €/1000 litri (uso riscaldamento) ³¹⁰	12,8 €/1000 litri
- olio combustibile denso ATZ	63,75351 €/t (uso industriale)	15,4 €/t
- olio combustibile denso BTZ	31,38870 €/t (uso industriale)	15,4 €/t
- carbone, lignite, coke	4,6 €/t (uso riscaldamento da parte di imprese) ³¹¹	11,8 €/t
- oli minerali, greggi e naturali	15,4 €/1000 litri	
- GPL	0,70 €/t	
Livello di riformabilità:	Nazionale – Riduzione non obbligatoria ma parzialmente autorizzata (per il GPL) a livello UE secondo l'art. 18, comma 1 della Direttiva 2003/96/CE (ETD)	
Qualifica sussidio	SAD	
Motivazione:	<p>L'applicazione di accise ridotte alla produzione di energia elettrica favorisce un livello di domanda di combustibili fossili maggiore, anche in presenza di un crescente contributo alla produzione da parte delle fonti rinnovabili. Dal punto di vista ambientale, l'elettricità prodotta con combustibili fossili presenta impatti ambientali e sanitari significativi rispetto all'uso di fonti rinnovabili.</p> <p>Molti studi mostrano elevati rischi ambientali e sanitari associati alle emissioni inquinanti in atmosfera delle centrali di generazione che utilizzano combustibili fossili (principalmente per gli impianti a carbone e a olio combustibile, in misura inferiore per gli impianti a gas naturale) (cfr. ExternE (1997a, 1998a, 1998b, 1998c, 2005), CASES (2008a; 2008b), NEEDS (2008), EXIOPOL (2010), EEA (2011a, 2011b), Ecofys (2014)). Inoltre, nella contabilità economica nazionale il settore elettrico fa parte del più ampio comparto dell'industria.</p> <p>Un'aliquota preferenziale per i prodotti energetici usati per la generazione (rispetto all'aliquota applicata agli stessi prodotti quando usati per altri impieghi industriali o, in assenza di un'aliquota per tale tipo di impiego, per impieghi simili elencati nell'allegato 1 del TUA) non è giustificata sotto il profilo ambientale e distorce la concorrenza tra combustibili nelle scelte energetiche.</p> <p>Per quanto riguarda gli impianti di cogenerazione, è ampiamente riconosciuto che la valutazione di efficienza energetica di tali impianti dovrebbe tenere in considerazione sia l'output elettrico che quello termico: al contrario, i consumi specifici convenzionali usati dalla normativa vigente premiano (con l'aliquota ridotta prevista per i carburanti finalizzati alla generazione) solo gli impianti di cogenerazione</p>	

³¹⁰ Accisa gasolio uso industriale non prevista.³¹¹ Accisa carbone uso industriale non prevista.

molto efficienti nella produzione di energia elettrica, penalizzando le tecnologie di cogenerazione che producono o recuperano elevati quantitativi di energia sotto forma di calore.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

3.2.3.24 *Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio*

Settore:	Energia		
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio [EN.SI.24]		
Norma di riferimento:	Allegato 1, TUA (D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504); L. 24,12,2012, n.228, art. 1, co. 487		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	1993		
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime		
Descrizione:	Trattamento fiscale del gasolio uso carburazione più favorevole rispetto alla benzina (diverso trattamento fiscale di prodotti energetici per usi concorrenziali che si traduce in una discriminazione di prezzo unitario alla pompa). <i>La stima non prende in considerazione i maggiori rimborsi sul gasolio a favore dell'autotrasporto.</i>		
Tipo di sussidio:	Sussidio implicito – Sussidio indiretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
- gasolio (uso carburazione):	797,80 €/1000 litri*	617,40 €/1000 litri**	
*Livello di accisa sul gasolio equivalente all'accisa sulla benzina, a parità di contenuto energetico dei due carburanti (il livello attuale dell'accisa sulla benzina è di 728,40 €/1000 litri)			
**Livello attuale dell'accisa sul gasolio			
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio	SAD		
Motivazione:	<p>L'approfondimento effettuato su questo sussidio (confronto dei costi esterni associati alle emissioni sia di gas serra che di inquinanti locali – particolato, NOx e altri inquinanti – del parco circolante auto diesel rispetto a quello a benzina) evidenzia maggiori costi esterni specifici (per v-km) del diesel rispetto alla benzina in tutti e tre i cicli di guida considerati: urbano, autostradale e rurale (si veda il Focus 1). Sotto il profilo ambientale e della tutela della salute umana, quindi, il gasolio non merita un trattamento fiscale preferenziale.</p> <p>L'aliquota di accisa del gasolio dovrebbe essere innalzata al livello della benzina. Infatti, il trattamento più favorevole del gasolio contribuisce certamente al grave problema dell'Italia di inquinamento atmosferico da PM, ossidi di azoto e ozono, con sfioramento dei limiti previsti dalle direttive europee sulla qualità dell'aria e procedura di infrazione (tutti gli inquinanti citati sono direttamente o indirettamente associati alle maggiori emissioni specifiche del parco circolante a gasolio. In base all'ultimo Rapporto sulla qualità dell'aria dell'European Environmental Agency (EEA, 2020), l'Italia risulta al secondo posto in UE-28, dopo la Germania, per morti premature all'inquinamento atmosferico.</p> <p>Il trattamento fiscale preferenziale del gasolio ha favorito negli anni la graduale crescita del parco</p>		

circolante diesel fino all'attuale 42%, nonostante la disponibilità da molti anni di alternative meno inquinanti a minor costo per l'utenza ad alta percorrenza (auto a GPL e metano). Le percorrenze veicolari (v-km) del parco auto diesel, calcolate in percentuale rispetto a quelle della benzina, sono addirittura aumentate dal 28% al 65% nel periodo 1990-2015 (Ispra). Il trattamento fiscale troppo favorevole del gasolio ostacola la diffusione dei veicoli che utilizzano carburanti alternativi (elettricità, GPL, GNC), per i quali sono in corso gli investimenti per estendere e migliorare la rete di distribuzione (ex Direttiva 2014/94/UE o Direttiva DAFI – *Directive Alternative Fuel Initiative*). Si veda Focus 1 di approfondimento.

In occasione degli incontri con i portatori di interesse per la presentazione della seconda edizione del Catalogo dei Sussidi, un'associazione di categoria ha fatto presente che occorre anche tener conto della componente rinnovabile presente nei prodotti petroliferi pari al 5-7% e con target al 2030 del 14% (target nel Pniec ancora da aggiornare). Un'altra associazione ha altresì rilevato la necessità di valutare tutti gli impatti ambientali inclusi quelli derivanti da NOx e altri inquinanti e di considerare anche le fonti fossili alternative come GPL e Metano che hanno accise molto più basse pur avendo impatti ambientali significativi. D'altra parte, come rileva un'altra associazione di categoria, modificare l'accisa sul metano avrebbe effetti di aumento di domanda del diesel.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	3.034,85	3.069,36	3.034,24	3.183,15	3.144,93	2.610,68

3.2.3.25 *Riduzione accise sui prodotti energetici per le navi che fanno esclusivamente movimentazione all'interno del porto di transshipment*

Settore:	Energia					
Nome del sussidio:	Riduzione accise sui prodotti energetici per le navi che fanno esclusivamente movimentazione all'interno del porto di <i>transshipment</i>					
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.25]					
Norma di riferimento:	Art. 1, comma 367, 2 ter, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208					
Co-finanziamento dall'PUE:	No					
Anno di introduzione:	2016					
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime					
Descrizione:	Aliquota di accisa ridotta per le navi adibite esclusivamente alla movimentazione all'interno dei porti di <i>transshipment</i> . Per i porti di cui al comma 2-bis (traffico container in <i>transshipment</i> >80%), le accise sui prodotti energetici per le navi che fanno esclusivamente movimentazione dentro il porto e manovre strumentali al trasbordo merci all'interno del porto sono ridotte nel limite di spesa di 1,8 milioni di €. L'obiettivo è di ridurre i costi di esercizio per i mezzi navali che svolgono attività di movimentazione merci nei porti e, quindi, di attrarre operatori dagli altri porti del Mediterraneo per lo svolgimento delle attività di <i>transshipment</i> navale.					
Tipo di sussidio:	Riduzione accisa – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:				
	n.a.	n.a.				
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio	SAD					
Motivazione:	L'agevolazione riduce il segnale di prezzo e lo stimolo all'efficienza energetica nelle operazioni di movimentazione portuale.					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	-	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80

3.2.3.26 *Franchigia sulle aliquote di prodotto della coltivazione di gas naturale e petrolio (royalties)*

Settore:	Energia 
Nome del sussidio:	Franchigia sulle aliquote di prodotto della coltivazione di gas naturale e petrolio (royalties)
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.26]
Norma di riferimento:	Art. 19 D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 625; art. 45 Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i. ex art. 736 e 737, L. 27 dicembre 2019 n.160; Legge n. 99/2009
Co-finanziamento dall'UE:	No
Anno di introduzione:	1997
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime
Descrizione:	<p>Il regime delle royalties è regolato dall'art. 19 del D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 625 di attuazione della Direttiva 94/22/CE. Le aliquote di prodotto della coltivazione di gas naturale e petrolio sono state aumentate con la Legge n. 99/2009 sia per la produzione in terraferma (10% sia per il petrolio sia per il gas naturale) che per la produzione in alto mare (7% per il petrolio e 10% per il gas naturale).</p> <p>Il comma 3 dell'art. 19 del D.lgs. n. 625/1996 esenta dal pagamento dell'aliquota di prodotto determinati quantitativi della produzione annuale dei giacimenti.</p> <p>I limiti di esenzione attualmente vigenti sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - petrolio prodotto in terraferma: 20.000 t - petrolio prodotto a mare: 50.000 t - gas naturale prodotto in terraferma: 25 milioni di mc - gas naturale prodotto a mare: 80 milioni di mc. <p>Va, inoltre, evidenziato che il comma 6 dell'art 19 del D.Lgs. n. 625/1996 prevede delle ulteriori riduzioni dal pagamento delle royalties, "per tenere conto di qualunque onere, compresi gli oneri relativi al trattamento e trasporto". A decorrere dal 1° gennaio 2002 le riduzioni del valore unitario delle aliquote si applicano alle sole produzioni di idrocarburi liquidi; esse sono stabilite annualmente mediante Decreto ministeriale.</p> <p>Aggiornamento 2020:</p> <p>L'art. 736, L. 27 dicembre 2019 n.160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) aggiunge i commi 7-bis e 7-ter all'art. 19 del D.Lgs. 25 novembre 1996, n.625, prescrivendo, per i versamenti dovuti a decorrere dal 1° gennaio 2020, una rimodulazione delle franchigie o soglie di esenzione al pagamento delle aliquote di prodotto (royalties) per le concessioni di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare</p>

	così definita: - produzione annua di gas naturale per concessione <ul style="list-style-type: none"> ▪ In terraferma: inferiore o pari a 10 M smc ▪ In mare: inferiore o pari a 30 M smc - produzione annua di petrolio per concessione <ul style="list-style-type: none"> ▪ In terraferma: nessuna soglia di esenzione ▪ In mare: nessuna soglia di esenzione Le concessioni che superano i sopracitati volumi annui di produzione, sono tenute al versamento nelle casse dello Stato del valore dell'aliquota di prodotto corrispondente a: <ul style="list-style-type: none"> - i primi 25 M smc di gas naturale - le prime 20.000 t di petrolio (prodotti/e in terraferma) - i primi 80 M smc di gas naturale - le prime 50.000 t di petrolio (prodotti/e in terraferma) 					
Tipo di sussidio:	Sussidio implicito – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
	n.a.		n.a.			
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio	SAD					
Motivazione:	<p>I limiti di franchigia dal pagamento delle royalties sono stati fissati a livello di produzione molto elevato che, nella grande maggioranza dei casi superano i livelli di produzione annua effettiva dei giacimenti, determinando quindi una quasi generalizzata esenzione dal pagamento delle <i>royalties</i> dovute.</p> <p>Il regime nazionale delle royalties su gas naturale e petrolio fornisce un incentivo economico diffuso ai titolari delle concessioni, la cui motivazione andrebbe corroborata con studi di comparazione dei costi rispetto all'importazione dall'estero.</p> <p>Dal punto di vista ambientale, il regime nazionale delle royalties altera la concorrenza rispetto all'uso di fonti energetiche più pulite e favorisce l'estrazione e la successiva combustione di petrolio e gas naturale, con relativi rischi per gli ecosistemi marini e terrestri ed emissioni in atmosfera.</p> <p>Non viene conteggiato, in questa sede, il sussidio implicito rappresentato dall'inadeguatezza del livello di aliquota delle royalties, in termini di mancata capacità di internalizzazione dei costi sociali legati alle attività di coltivazione di idrocarburi.</p>					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	85,60	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00

3.2.3.27 *Fondi per ricerca, sviluppo e dimostrazione per gli idrocarburi (petrolio e gas)*

Settore:	Energia					
Nome del sussidio:	Fondi per ricerca, sviluppo e dimostrazione per gli idrocarburi (petrolio e gas)					
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.27]					
Norma di riferimento:						
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2013					
Anno di cessazione (ove prevista):						
Descrizione:	Sostegno statale alla Ricerca e Sviluppo (R&S) nel settore del petrolio e del gas naturale. Il dato di R&S, di fonte International Energy Agency – IEA (a sua volta comunicato alla IEA dal Mise), riguarda le fasi di estrazione, trasporto, lavorazione, combustione, conversione del petrolio e del gas naturale. Esclude, invece, la cattura e il sequestro del carbonio, l'efficienza energetica, lo storage di elettricità e la ricerca trasversale (<i>cross-cutting</i>).					
Tipo di sussidio:	Sussidio implicito – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:				
	n.a.	n.a.				
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio	SAD					
Motivazione:	Il sostegno alla ricerca e sviluppo in tecnologie finalizzate all'uso del petrolio e del gas naturale (senza cattura e sequestro del carbonio) contrasta con l'obiettivo di decarbonizzazione dell'Accordo di Parigi.					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	74,53	74,53	74,53	74,53	74,53	74,53

3.2.3.28 *Fondi per ricerca, sviluppo e dimostrazione per il carbone*

Settore:	Energia					
Nome del sussidio:	Fondi per ricerca, sviluppo e dimostrazione per il carbone					
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.28]					
Norma di riferimento:						
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2013					
Anno di cessazione (ove prevista):						
Descrizione:	Fondi per ricerca, sviluppo e dimostrazione per il carbone Sostegno statale alla Ricerca e Sviluppo (R&S) nel settore del carbone. Il dato di R&S, di fonte International Energy Agency – IEA (a sua volta comunicato alla IEA dal Mise), riguarda le fasi di estrazione, trasporto, lavorazione, combustione, conversione del carbone. Esclude invece la cattura e il sequestro del carbonio, l'efficienza energetica, lo storage di elettricità e la ricerca trasversale (<i>cross-cutting</i>).					
Tipo di sussidio:	Sussidio implicito – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:				
	n.a.	n.a.				
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio	SAD					
Motivazione:	Il sostegno alla ricerca e sviluppo in tecnologie finalizzate all'uso del carbone (senza cattura e sequestro del carbonio) contrasta con l'obiettivo di decarbonizzazione dell'Accordo di Parigi.					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63

3.2.3.29 Agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica

Settore:	Energia		
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica [EN.SI.29]		
Norma di riferimento:	Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Decreto Bersani); Decreto del 5 aprile 2013 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico; Deliberazione ARERA n. 921/2017/R/eel del 28 dicembre 2017, di attuazione del Decreto Ministeriale 21 dicembre 2017		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	1998		
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime		
Descrizione:	<p>Agevolazioni a favore delle imprese manifatturiere grandi consumatrici di energia (c.d. "energivori") sugli oneri di sistema della bolletta elettrica.</p> <p>Struttura ordinaria: la struttura ordinaria degli oneri generali di sistema è stabilita da ARERA.</p> <p>Agevolazioni rispetto alla struttura ordinaria: le agevolazioni a beneficio dei consumatori industriali "energivori" sono regolate dal decreto 5 aprile 2013 del Ministro dell'Economia e delle Finanze. L'esenzione totale dalla componente tariffaria (tariffa = 0) è fornita alle seguenti categorie di utenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - utenti a medio voltaggio con consumi medi mensili > 8 GWh; - utenti a alto voltaggio con consumi medi mensili > 12 GWh 		
Tipo di sussidio:	Agevolazione – Sussidio indiretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	n.a.	n.a.	
Livello di riformabilità:	Nazionale – Soggetta ad autorizzazione a livello UE secondo art. 107, co. 1, del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'UE)		
Qualifica sussidio	SAD		
Motivazione:	<p>Questo sistema di agevolazioni incoraggia le imprese manifatturiere ad alto consumo energetico a consumare più elettricità del necessario. Questo provoca un effetto distributivo molto rilevante sulle altre categorie industriali che consumano energia e potrebbe indurre a sprechi nel consumo attraverso un segnale di prezzo distorto. Si tratta di un SAD e di un FFS per la quota di elettricità prodotta con combustibili fossili. I mancati proventi tariffari, calcolati per l'anno 2017, ammontano a € 626 mln.</p> <p>Il costo finanziario è calcolato e recuperato in bolletta attraverso la componente tariffaria denominata AESOS (ex componente AE, sostituita dal 1 gennaio 2018 in ottemperanza alla Decisione C3406 ARERA</p>		

del 2017 e al D.L. 210/15), che è sostenuta da tutte le altre categorie di utenti che non beneficiano del sussidio. Questa componente è regolata dalle deliberazioni AEEGSI n. 467/2013/R/COM e 641/2013/R/COM ed è in vigore dal 1 gennaio 2014.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	689,00	0	580,00	580,00	580,00	580,00

